

DISCIPLINARE contenente le norme e le condizioni per l'affidamento dell'incarico di "Blower Door Test", da effettuare negli appartamenti della neo formata p. ed. 7074 ex p. ed. 298 C. C. Trento.

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Comma 1)

L'incarico ha per oggetto il "Blower Door Test" da effettuare degli appartamenti della neo formata p. ed. 7074 ex p. ed. 298 C. C. Trento, in particolare mediante le seguenti prestazioni:

- prova di tenuta all'aria (Blower Door Test) ai sensi della UNI EN ISO 9972:2015 metodo 2 (con chiusura di tutte le aperture per areazioni, ventilazioni, ecc..);
- rilascio certificato di prova con indicazione del valore n50.

Le prove saranno effettuate, come previsto dai regolamenti in materia di edilizia sostenibile approvati con Delibera della Giunta Provinciale n. 3110 del 22 dicembre 2009, in tutti sette gli appartamenti del sottotetto e nell'appartamento disabili del primo piano.

L'incarico prende avvio dal momento dell'invio dell'ordine e si deve concludere entro cinque giorni naturali e consecutivi con l'invio dei certificati di prova alla PEC dell'Ente.

ART. 2 COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Comma 1)

Il compenso dovuto al Soggetto incaricato per l'esecuzione dell'incarico specificato all'art. 1 è determinato nell'importo complessivo di Euro 4.700,00 di cui euro 0,00.= (zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come segue:

GIORNO 1	qt.	u.m.	p.u.	p.tot.
Blower Door Test – primo di giornata	1	€/cad	€ 500,00	€ 500,00
Blower Door Test – successivi al primo	3	€/cad	€ 350,00	€ 1.050,00
Sovraprezzo prova con metodo 2	4	€/cad	€ 100,00	€ 400,00
Certificato di prova con indicazione del valore n ₅₀ .	4	€/cad	€ 100,00	€ 400,00
GIORNO 2	qt.	u.m.	p.u.	p.tot.
Blower Door Test – primo di giornata	1	€/cad	€ 500,00	€ 500,00
Blower Door Test – successivi al primo	3	€/cad	€ 350,00	€ 1.050,00
Sovraprezzo prova con metodo 2	4	€/cad	€ 100,00	€ 400,00
Certificato di prova con indicazione del valore n ₅₀ .	4	€/cad	€ 100,00	€ 400,00
TOTALE ONORARIO				€ 4.700,00

Comma 2)

Il compenso di cui al comma 1) è corrisposto al Professionista previa emissione di idonea documentazione fiscale da parte del Soggetto incaricato, in un'unica soluzione, previa consegna tramite PEC dei certificati di prova. Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal professionista.

Comma 3)

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dal Soggetto incaricato. I termini di pagamento sono sospesi dalla data di richiesta del DURC fino alla sua acquisizione.

Comma 4)

Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Soggetto incaricato, lo stesso è autorizzato, decorso il predetto termine,

ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di tesoreria di Opera Universitaria, presentando la fattura vistata dal Direttore dell'Ente. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico di Opera Universitaria.

Comma 5)

Nel caso di rideterminazione dell'onorario, il pagamento del maggior compenso spettante deve in ogni caso essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui acquista esecutività il provvedimento adottato al fine della imputazione a bilancio della relativa spesa e comunque non prima della stipulazione del relativo atto aggiuntivo al contratto di incarico, ove necessario.

Comma 6)

I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Soggetto incaricato o gravi deficienze nelle prestazioni effettuate, previa comunicazione al medesimo Soggetto incaricato mediante nota del Direttore dell'Ente.

Comma 7)

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni richieste dal RUP, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo fino al massimo del 10%.

Comma 8)

In caso di inadempimento delle prestazioni, si applicherà una penale pari a un quinto del corrispettivo dovuto.

ART. 3 POLIZZA ASSICURATIVA

Comma 1)

Ai sensi dell'art. 4 comma 4) del D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012 il Soggetto incaricato deve essere munito di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

ART. 4 ATTIVITÀ CONNESSE NON RICOMPRESE NELL'OGGETTO DELL'INCARICO

Comma 1)

Ferme restando le eventuali prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie, qualora previste dal presente disciplinare, Opera Universitaria si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse alla prestazione oggetto del presente disciplinare. In tal caso il Soggetto incaricato è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti contratti ed a tenerne conto nella prestazione oggetto del presente disciplinare.

ART. 5 RECESSO UNILATERALE DI OPERA UNIVERSITARIA

Comma 1)

Qualora intervengano giustificati motivi, Opera Universitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto di incarico ai sensi dell'art. 2237 del codice civile, pagando il compenso stabilito per le prestazioni svolte.

ART. 6 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Comma 1)

In caso di inadempienza degli obblighi previsti normativamente in capo al Soggetto incaricato,

ovvero degli obblighi contrattualmente assunti, Opera Universitaria si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1356 del Codice Civile. Rimane salvo il diritto di Opera Universitaria di agire nei confronti del Soggetto incaricato per il risarcimento dei danni.

Comma 2)

Qualora Opera Universitaria intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Soggetto incaricato, il Direttore dell'Ente, con propria nota scritta, invita il Soggetto incaricato medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Soggetto incaricato risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Soggetto incaricato spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della prestazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti da Opera Universitaria in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 7 CONTROVERSIE

Comma 1)

In caso di controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Trento.

ART. 8 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Comma 1)

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1 il Soggetto incaricato non può avvalersi del subappalto.

ART. 9 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Comma 1)

Il Soggetto incaricato con l'accettazione del presente disciplinare, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera Universitaria nei confronti del Soggetto incaricato nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Comma 2)

Il Soggetto incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna – ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione di Opera Universitaria – ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 3)

A tal fine il Soggetto incaricato dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Soggetto incaricato si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 4)

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del

presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Soggetto incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Comma 5)

Il Soggetto incaricato si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Comma 6)

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il Soggetto incaricato si impegna a segnalare tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 10 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Comma 1)

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto incaricato si impegna a segnalare tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Comma 2)

Il Soggetto incaricato inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Comma 1)

Con l'accettazione del presente disciplinare il Soggetto incaricato dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.